

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

## 5<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

GIOVEDÌ 31 MARZO 1966

(76<sup>a</sup> seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE

« Norme circa la tenuta dei conti correnti con il Tesoro » (1274) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE Pag. 1393, 1399, 1400, 1402, 1403, 1404  
AGRIMI, Sottosegretario di Stato per il tesoro . . . . . 1400, 1401, 1402, 1403, 1404  
ARTOM . . . . . 1394, 1397, 1400  
BANFI, relatore . . . . . 1393, 1394, 1400  
BERTOLI . . . . . 1394, 1403  
BONACINA . . . . . 1395, 1397, 1400, 1401, 1403  
DE LUCA . . . . . 1395  
GIGLIOTTI . . . . . 1394  
MAIER . . . . . 1403  
TRABUCCHI . . . . . 1397, 1400

« Norme integrative della legge 5 luglio 1964, n. 607, concernente l'applicazione della parte prima dell'Accordo concluso a Bonn il 2 giugno 1961 tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania, per il regolamento di alcune questioni di carattere

economico, patrimoniale e finanziario, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263 » (1551) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . . Pag. 1386, 1389, 1391, 1392  
AGRIMI, Sottosegretario di Stato per il tesoro . . . . . 1390  
BANFI . . . . . 1392  
BERTOLI . . . . . 1387, 1388, 1389  
GIGLIOTTI . . . . . 1386, 1388, 1392  
MAIER, relatore . . . . . 1386, 1387, 1388, 1389, 1390  
SALERNI . . . . . 1386, 1388, 1389  
STEFANELLI . . . . . 1392  
TRABUCCHI . . . . . 1390

La seduta è aperta alle ore 10,10.

Sono presenti i senatori: Artom, Banfi, Bertoli, Bertone, Bonacina, Bosso, Cenini, Conti, De Luca Angelo, Gigliotti, Lo Giudice, Maier, Mammucari, Marinelli, Pecoraro,

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

76ª SEDUTA (31 marzo 1966)

*Pellegrino, Pesenti, Pirastu, Sulari, Salerno, Stefanelli e Trabucchi.*

*A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, è presente il senatore Veronesi.*

*Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Valsecchi e per il tesoro Agrimi.*

**PELLEGRINO**, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Discussione e approvazione del disegno di legge:** « Norme integrative della legge 5 luglio 1964, n. 607, concernente l'applicazione della parte prima dell'Accordo concluso a Bonn il 2 giugno 1961 tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania, per il regolamento di alcune questioni di carattere economico, patrimoniale e finanziario, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263 » (1551)

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme integrative della legge 5 luglio 1964, n. 607, concernente l'applicazione della parte prima dell'Accordo concluso a Bonn il 2 giugno 1961 tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania, per il regolamento di alcune questioni di carattere economico, patrimoniale e finanziario, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

**MAIER**, relatore. La legge 5 luglio 1964, n. 607, stabilì le norme per la applicazione della prima parte dell'Accordo concluso a Bonn, il 2 giugno 1961, tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale tedesca, volto ad indennizzare le persone fisiche e giuridiche italiane titolari di crediti certi, liquidi ed esigibili sorti nel periodo 1° settembre 1939-8 maggio 1945, ed aventi le caratteristiche previste nell'articolo 3 di detta legge.

In base a tale Accordo, la Repubblica federale tedesca ha versato all'Italia 40 milioni di marchi, per un controvalore di circa 6 miliardi di lire. L'articolo 7 della legge prevedeva l'eventuale corresponsione in percentuale dei crediti, qualora le richieste avessero superato detto limite.

Allo stato attuale, sulla base delle domande presentate, anche se l'esame di esse non è esaurito, si calcola che l'importo che verrà utilizzato si aggiri sui 4 miliardi, quattro miliardi e mezzo circa; cioè la copertura di tutte le richieste avanzate è assicurata per intero.

Il presente disegno di legge ha lo scopo di eliminare alcuni inconvenienti manifestatisi nella procedura stabilita dalla citata legge n. 607 per giungere alla liquidazione dei crediti, tanto è vero che il lavoro della Commissione, istituita con la stessa legge, è assai lontano dalla conclusione, mentre tra i creditori si trovano persone in stato di bisogno, molte delle quali ormai anziane (si pensi ai crediti derivanti dai risparmi salariali dei lavoratori in Germania). E poichè, come si è detto, il fondo a disposizione presenta un discreto margine, il disegno di legge prevede anche la riammissione in termini delle domande.

**SALERNI.** Quali domande saranno riammesse nei termini?

**MAIER**, relatore. Quelle già presentate, perchè si calcola che tutte le domande già presentate anche fuori dei termini, rientrino nel fondo dei quattro miliardi-quattro miliardi e mezzo.

**GIGLIOTTI.** Senza possibilità di presentarne altre?

**MAIER**, relatore. Non dimentichiamo che il presente disegno di legge ha lo scopo di procedere all'alleggerimento delle procedure, e ciò si è reso necessario in seguito al verificarsi di alcuni inconvenienti:

1) difficoltà di riunire la Commissione con la partecipazione di tutti i suoi membri, ciò che è indispensabile perchè la legge

non prevede un *quorum* per la validità delle riunioni. Quindi, l'assenza di un solo membro, o del relativo supplente, rende impossibile prendere deliberazioni valide. Evidentemente, la legge intendeva ovviare a queste difficoltà prevedendo la nomina di supplenti, in modo che le varie amministrazioni o enti interessati fossero sempre rappresentate. Tale procedura, poi, all'atto pratico, è risultata inattuabile, tanto è vero che fino ad oggi non è stato possibile tenere delle riunioni valide, nè si prevede che ciò sia possibile in un prossimo futuro;

2) difficoltà, per il riconoscimento degli aventi diritto all'indennizzo, soprattutto per le persone giuridiche, dell'accertamento del possesso della cittadinanza o della nazionalità italiana sia alla data dell'8 maggio 1945, sia alla data di entrata in vigore della legge. La legge n. 607, articolo 1, n. 6 lascia un'eccessiva discrezionalità in questa materia alla Commissione, e ciò, anzichè favorire il rapido esame delle richieste, rende molto più ardua una conclusione, perchè dalla troppa discrezionalità lasciata alla Commissione derivava una certa titubanza, per il timore di procedere in modo difforme caso per caso. Quindi, il disegno di legge prevede nuove norme per la validità delle riunioni della Commissione (articolo 2).

BERTOLI. Quanti sono adesso i membri della Commissione?

MAIER, *relatore*. Sono undici. Si propone che il *quorum* dei presenti sia fissato ad otto, cioè circa due terzi, mentre fino ad ora era necessaria la presenza degli undici, o dei loro supplenti. Il disegno di legge prevede inoltre la partecipazione anche dei supplenti alle riunioni: con questo, la Commissione potrebbe diventare pletrica, perchè 22 persone potrebbero partecipare alle riunioni, ma, dato che i precedenti della frequenza alle riunioni sono piuttosto negativi, indubbiamente è preferibile che il supplente possa seguire i lavori della Commissione.

BERTOLI. Il supplente non ha diritto di voto.

MAIER, *relatore*. Ha diritto di voto soltanto quando è assente il titolare.

Infine, c'è la questione della riapertura dei termini per le domande presentate. Evidentemente, molti dei possibili beneficiari della legge si trovavano all'estero, e mentre 90 giorni per coloro che si trovavano nel territorio nazionale furono sufficienti, non altrettanto avvenne per coloro che si trovavano all'estero, tanto è vero che molte domande sono pervenute pochissimi giorni dopo la decadenza dei termini; e allora non sarebbe giusto privare dei cittadini di questo diritto.

Ho illustrato la situazione. Altre cose potrei dire e potrò farlo quando esamineremo gli articoli del disegno di legge. Ad ogni modo sono in grado di fornire ulteriori chiarimenti, qualora mi vengano richiesti.

BERTOLI. Questo contenzioso a che cosa si riferisce? Nella relazione governativa si legge « in base alle intese raggiunte con tale Accordo la Repubblica federale tedesca ha versato all'Italia 40 milioni di DM., il cui controvalore in lire trovasi depositato, ecc. »: si tratta dell'applicazione della prima parte dell'Accordo italo-tedesco per il contenzioso finanziario. Qual'è il contenzioso finanziario che è oggetto l'Accordo?

MAIER, *relatore*. Questo è specificato nell'apposito articolo della legge n. 607, nel quale sono indicati: l'ammontare, all'8 maggio 1945, del conto in *Reichsmarken* intestato al Tesoro italiano, concernente il risparmio salariale dei lavoratori italiani in Germania; i depositi in RM dello Stato italiano e di enti e cittadini italiani esistenti presso banche, casse di risparmio, uffici postali ed enti pubblici e privati tedeschi, aventi sede nell'attuale territorio della Repubblica federale di Germania; crediti non rientranti nell'elencazione di cui all'articolo 1 e, comunque, non connessi con eventi bellici; titoli di debito pubblico tedeschi, stilati in RM, emessi dalla *Reichsbank* dal *Reich*, dalla *Reichspost*... Insomma, tutte queste norme sono fissate dalla legge n. 607. La modifica riguarda soltanto alcune procedure per rendere possibile stabilire, in

base a quell'Accordo, quali erano i crediti che avevano diritto all'indennizzo.

**BERTOLI.** Quindi sono crediti sorti in seguito al conflitto.

**MAIER, relatore.** Questo è un provvedimento di modifica della legge n. 607; io l'ho accennato all'inizio della relazione.

Questo disegno di legge, poi, prevede anche un diverso sistema per la corresponsione dell'indennità ai membri della Commissione, in analogia a quanto avviene per altre Commissioni esistenti.

**SALERNI.** A me sembra che sul disegno di legge in esame ci siano da fare alcune riserve. Va rilevato, però, che negli articoli 1 e 2 è prevista la modifica della composizione della Commissione e delle attribuzioni che ad essa sono conferite, modifica che può essere accolta. A conclusioni analoghe è possibile giungere per quanto riguarda la documentazione che è stata chiesta con l'articolo 3; io ritengo che siccome si fa riferimento alle disposizioni già contenute nell'articolo 1 della legge 5 luglio 1964, n. 607 la norma possa essere accolta.

Per quanto riguarda, invece, l'indennizzo di cui all'articolo 1 della legge del 1964, si considerano «tempestivamente presentate le domande pervenute al Ministero alla data di entrata in vigore della presente legge». Ora, nella relazione governativa si legge che «la citata legge n. 607 ha dettato norme per stabilire e disciplinare la ripartizione di tale somma tra gli aventi diritto», cioè la somma di 40 milioni di marchi tedeschi. L'articolo 1 della legge originaria, recita: «Entro il limite del controvalore in lire italiane dell'importo di 40 milioni di *Deutschenmarken* versato sul conto del Ministero del tesoro, presso la Banca nazionale del lavoro, a norma dell'articolo 1, comma II, dell'Accordo italo-tedesco stipulato a Bonn, il 2 giugno 1961 e reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263, è autorizzata la corresponsione di indennizzi a favore delle persone fisiche o giuridiche, di nazionalità italiana,

ecc.»: ora intendo chiedere una precisazione all'onorevole relatore per conoscere se l'ammontare di questa somma, di cui è fatta menzione nell'articolo 1 della legge numero 607, sia sempre quello, senza che abbia ricevuto integrazioni di sorta.

**MAIER, relatore.** La somma non ha ricevuto né può avere integrazioni; però, come ho già detto, è largamente sufficiente.

**SALERNI.** Perciò, è prevedibile che questi indennizzi, indicati nella relazione stessa nel numero di 7.000 alla data in cui è stato redatto il disegno di legge, siano presumibilmente coperti tutti da questa somma di 40 milioni di DM. Allora, siccome il relatore ha già rilevato che la copertura è perfino superiore all'importo delle domande presentate, credo che la Commissione possa ritenersi soddisfatta sotto questo punto di vista.

Vorrei accennare ad un altro punto, per scrupolo, in relazione al termine a cui bisogna fare riferimento per ammettere gli aventi diritto al riparto di questi indennizzi. Noi ci eravamo preoccupati di sapere se questi indennizzi si riportassero, con la riapertura dei termini, semplicemente alla data di presentazione; abbiamo visto che il disegno di legge porta il termine alla data di entrata in vigore della legge, quindi dà, almeno in astratto, la possibilità di presentare nuove domande; però a questo punto potrebbe sembrare jugulatoria la norma, dell'articolo 5, che recita che «la presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana», come se si trattasse di una legge-catenaccio, mentre dovrebbe seguire la normale prassi. Io credo che si potrebbe, per ragioni equitative, apportare un emendamento a questa disposizione dell'articolo 5.

**GIGLIOTTI.** Questo disegno di legge è stato necessario per correggere qualche difetto della legge 5 luglio 1964, numero 607; mi auguro che non sia necessaria una terza legge per modificare ancora qual-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

76ª SEDUTA (31 marzo 1966)

che disposizione che si renda poco applicabile. Per me, il punto principale è quello relativo all'articolo 4, che è importante non soltanto per questa specifica legge, ma anche come principio generale. I termini per la presentazione delle domande, secondo la legge 5 luglio 1964, n. 607, sono scaduti, e molti degli aventi diritto hanno presentato la domanda in ritardo. Con questo disegno di legge si propone una sanatoria, nel senso che le domande presentate dopo la scadenza dei termini, ma prima della pubblicazione di questa legge, dovrebbero essere riammesse. Ora, a mio modo di vedere, questa disposizione che vuol sanare una situazione di difficoltà di alcuni aventi diritto, ne crea altre perchè il disegno di legge è stato presentato il 31 gennaio 1966: prima che sia approvato dalla Camera e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* passerà ancora un certo periodo di tempo. Ora, molti di quelli che avevano conosciuto la legge del 1964, che hanno lasciato trascorrere il termine e che non hanno più presentato la domanda perchè sapevano che il termine era scaduto, si troverebbero in difficoltà con la nuova legge; cioè coloro che, nonostante il decorso del termine hanno ritenuto ugualmente di presentare la domanda trovano la sanatoria dell'articolo 4; quelli che invece, avendo letto la legge e avendo visto che il termine era decorso, non hanno creduto di presentare più la loro domanda, ne restano danneggiati.

Quindi, a mio modo di vedere, si dovrebbe modificare l'articolo 4 applicando anche un principio generale. Non si può, in una legge, disporre che il termine scada con la pubblicazione della legge nella *Gazzetta Ufficiale*, quando non si prevede neppure il termine di 15 giorni per l'entrata in vigore della legge. Quindi, sarebbe opportuno che si facesse decorrere un secondo termine, anche breve, forse di 60 giorni, a decorrere dalla pubblicazione della legge sulla *Gazzetta Ufficiale*.

SALERNI. Tre mesi.

PRESIDENTE. Mi pare che sia evidente che gli interessati non possono co-

noscere la legge fino a che non viene pubblicata.

BERTOLI. Sono d'accordo con le osservazioni fatte dai senatori Salerni e Gigliotti, per cui aderirò, se sarà presentato un emendamento nel senso auspicato. Ad ogni modo anch'io vorrei chiedere un chiarimento al relatore: tutta la somma disponibile viene ripartita, ossia non vi sono residui?

MAIER, relatore. Se ci sono residui vanno all'erario.

BERTOLI. Perchè è evidente che le domande di indennizzo corrispondono almeno teoricamente ai danni subiti dai vari aventi diritto. Però non sappiamo se questi 40 milioni di marchi siano sufficienti a coprire o no l'importo delle domande. Non so quali siano le intenzioni della Commissione ministeriale. Per esempio, si potrebbe, una volta scaduto il termine della presentazione delle domande, accertato l'ammontare degli indennizzi, stabilire un criterio per cui vengano spesi tutti i 40 milioni di marchi proporzionalmente all'ammontare della richiesta di ciascun avente diritto.

Vi è poi un'altra considerazione da fare. Stando all'ultima parte dell'articolo 2, sembra che si corrisponda un emolumento ai membri della Commissione. Io sono d'accordo che chi lavora debba essere compensato. Nel caso particolare, tuttavia, non so se nella legge precedente sia prevista tale indennità. Fatto è che noi, col provvedimento in esame, stabiliamo soltanto che sia il Ministro del tesoro a fissarne la misura. Ad ogni modo, da dove si prendono questi denari? C'è un capitolo cui fare riferimento?

MAIER, relatore. C'è un articolo della precedente legge che rinvia ad un capitolo di bilancio.

BERTOLI. Però è chiaro che se diamo al Ministro del tesoro la facoltà di stabilire la misura degli emolumenti, non sappiamo se ci sarà o no la copertura della

5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)76<sup>a</sup> SEDUTA (31 marzo 1966)

spesa che ne deriverà. O esiste uno stanziamento fisso?

**M A I E R**, *relatore*. Per l'esercizio 1963-1964 il capitolo era il 445 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Per gli esercizi successivi non so quale sia il corrispondente. Ad ogni modo lo stanziamento esiste.

**T R A B U C C H I**. Il problema della copertura per le spese della Commissione fa venire spontanea una considerazione: che quando si tratta di Commissioni che rientrano nella sua competenza, il Ministero del tesoro trova sempre il modo di far fronte agli stanziamenti per gli emolumenti; quando invece si tratta di Commissioni facenti capo ad altri dicasteri, in particolare a quello delle finanze, non si reperiscono fondi sufficienti. Ecco perchè molte Commissioni funzionano male, specie quelle tributarie: è evidente, infatti, che c'è pochissima gente disposta a partecipare a sedute di ore e ore per poche centinaia di lire.

**M A I E R**, *relatore*. Mi pare che, in linea generale, gli interventi siano stati favorevoli per quanto riguarda la modifica del funzionamento della Commissione. Una osservazione è stata fatta riguardo ai termini delle domande, per i quali è stata proposta la riapertura, in modo da dare, a chi non ha già presentato la domanda perchè riteneva di non essere più in tempo, la possibilità di farlo ancora. A questo proposito, ritengo di dover far rilevare che, mentre per le domande presentate entro i termini previsti vi è la sicurezza assoluta della copertura — dato che, ripeto, le domande attualmente giacenti presso il Ministero del tesoro comportano, per l'indennizzo, una spesa di circa 4 miliardi e mezzo di lire rispetto ai 6 miliardi del fondo — non sappiamo, viceversa, quanto potrebbero incidere le domande che potessero essere presentate a seguito di una riapertura dei termini. L'articolo 7 della legge originaria, la n. 607 del 5 luglio 1964, prevede che se il fondo non è sufficiente, i crediti vengano soddisfatti percentualmente, quindi non per intero. Ecco allora che occorre es-

sere sicuri che vi sia nel fondo una capienza tale da garantire il soddisfacimento di qualsiasi richiesta, perchè altrimenti andremmo a togliere a coloro che hanno presentato la domanda entro i termini prescritti il diritto di essere risarciti in pieno dei loro crediti. Per questo mi rimetto al Governo, affinché dia assicurazione che quel miliardo e mezzo di margine, che all'incirca possiamo calcolare disponibile attualmente, sia da ritenersi sufficiente per far fronte alle nuove richieste, evitando assolutamente di ridurre i rimborsi per i quali sono già sorte legittime aspettative.

Per quanto riguarda la questione degli emolumenti, come ho già detto, la copertura è certa. Piuttosto, mi associo anch'io alle considerazioni fatte in ordine al sistema adottato, ossia di rimettere a decreti del Ministro del tesoro la misura delle indennità da corrispondere. Ci sono in effetti dei precedenti (vedi leggi 29 ottobre 1954, n. 1050; 18 marzo 1958, n. 269; 5 giugno 1965, n. 718), sempre riguardanti casi analoghi; tuttavia, indubbiamente si viene a creare una disparità notevole con le Commissioni degli altri Ministeri. Per esempio, io ho fatto parte della Commissione per la tutela del patrimonio artistico, con un gettone di presenza che, al lordo, ammontava a mille lire; come dire che il rimborso non era sufficiente nemmeno per il taxi!

Quindi, concludendo, mi rimetto alle decisioni del Governo per quanto riguarda la riapertura dei termini.

**A G R I M I**, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame, effettivamente, offre, anche nella limitatezza della sua materia, occasione per una riflessione, che ha costituito oggetto di interessanti interventi in Aula in occasione della discussione sul bilancio e che implica, in generale, un più ampio sguardo sull'orientamento del metodo legislativo. Effettivamente, tolta la delicata materia che solleva interessanti problemi su diritti quesiti o aspettative legittime e, quindi, la questione della riapertura del termine oggi proposta, tutta la restante materia di questo disegno di legge è tale che

molto più agevolmente avrebbe potuto essere, in un sistema legislativo più snello, attribuita all'attività regolamentare. Ciò vale in particolare per gli articoli 1, 2 e 3, i quali fissano le caratteristiche di una documentazione atta a rendere più precisa e concreta la aspettativa degli aventi diritto al credito. Materia, come si vede, che non meriterebbe, da parte della Commissione, una indagine più lunga di quella che deriva dalla lettura pura e semplice delle norme. Vi è un rilievo, piuttosto, che ritengo meritevole di considerazione nell'ambito del controllo dell'attività governativa, quello cioè sollevato dal senatore Trabucchi, cui si è associato il relatore quando ha detto che, in generale, i compensi o si stabiliscono validi per tutte le Commissioni di tutti i Ministeri, oppure no. In effetti, in questi miei primi giorni di esperienza ministeriale, ho notato che spesso, per il Tesoro, vi sono regole diverse, la qual cosa non mi sembra molto corretta. Quindi assicuro che mi farò dovere di riferire all'onorevole responsabile del Ministero i giusti rilievi mossi al riguardo.

Per rimanere sempre nell'ambito delle pure disposizioni regolamentari, comunico alla Commissione che il Governo propone l'approvazione di un articolo 2-bis con il quale si stabilisce che la documentazione necessaria per dar corso alla liquidazione dei crediti sia fissata nella convenzione che sarà stipulata con la Banca nazionale del lavoro, ossia con l'istituto che, in base alla legge 14 aprile 1962, n. 1263, provvede agli adempimenti finanziari.

Un problema delicato è invece quello della riapertura dei termini. Non esiste una questione di copertura in senso tecnico, in quanto essa è automaticamente assicurata e limitata dai 40 milioni di marchi di cui all'articolo 1 della legge 5 luglio 1964, n. 607; d'altro canto, come ha precisato lo stesso relatore, abbiamo un residuo in base ai crediti già istruiti, per cui il problema si sposta: esiste un termine ben preciso, già fissato e scaduto, tanto che se non fossero intervenute delle difficoltà di carattere procedurale, cioè quelle che in definitiva hanno suggerito la presentazione del disegno di legge in esame, l'iter degli indennizzi sarebbe già stato concluso. È chiaro allora che, obbedendo ad un

rigore formale, si dovrebbe a questo punto dire: no, il termine è scaduto e non c'è più niente da fare. Tuttavia, è chiaro che a questo rigore formale si sovrappone un criterio pratico, secondo il quale si deve considerare che, non essendo intervenuta una decisione, avendo ricevuto altre domande ed avendo di fronte a noi ancora un certo margine di tempo, non si può agire come se tutte le pratiche fossero state già chiuse. Peraltro mi sembra che la soluzione migliore non sia quella suggerita dal provvedimento in discussione, ossia di riaprire praticamente i termini fino al giorno della entrata in vigore della nuova legge, tanto più che si deroga alla regola per cui i provvedimenti hanno efficacia 15 giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Sarebbe molto meglio non porre alcuna limitazione a questa norma generale; tuttavia, poichè l'orientamento non è esattamente questo, non mi oppongo a che si cerchi di rendere la norma meno ingiusta, fissando non i 90 giorni proposti, ma il termine consueto di 15 giorni; non mi opporrò tuttavia se si vorrà proporre un termine più ampio.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

Il secondo e terzo comma dell'articolo 4 della legge 5 luglio 1964, n. 607, sono sostituiti con i seguenti:

« Con i decreti di cui al precedente comma, su designazione delle Amministrazioni interessate, saranno nominati, oltre i rappresentanti effettivi, anche i loro supplenti e saranno indicati il presidente ed il vicepresidente della Commissione.

A segretario e segretario supplente della Commissione saranno nominati funzionari di grado non inferiore a consigliere di 2<sup>a</sup> classe, in servizio presso l'Amministrazione centrale del Tesoro ».

(È approvato).

## Art. 2.

L'articolo 5 della legge 5 luglio 1964, numero 607, è sostituito con il seguente:

« Per la validità delle deliberazioni della Commissione è richiesta la presenza di almeno otto membri votanti.

I membri supplenti possono votare solo in caso di impedimento o di assenza del rispettivo titolare.

Le deliberazioni della Commissione vengono adottate a maggioranza e a parità di voti prevale quello del Presidente.

Con decreto del Ministro del tesoro, su richiesta della Commissione e per particolari esigenze, potranno essere chiamati degli esperti a partecipare alle sedute, a titolo consultivo e senza diritto al voto.

La Commissione dispone, ove occorra, i necessari accertamenti ed è autorizzata a sentire gli interessati, i quali possono in ogni caso presentare memorie, documenti e chiedere l'assunzione di altri mezzi di prova.

Il Ministro del tesoro stabilirà, con propri decreti, la misura degli emolumenti da corrispondere ai membri della Commissione ed ai segretari, in rapporto ai lavori effettuati ».

**STEFANELLI.** Desidero far rilevare che ritengo non corretta la disposizione secondo cui nelle deliberazioni della Commissione in caso di parità di voti debba prevalere quello del Presidente. Si tenga conto che nemmeno nelle amministrazioni elettive, enti locali, comuni, provincie, là dove pur esiste già una maggioranza determinata fin dall'inizio della gestione, il Presidente ha diritto di veder valutato doppio il proprio voto.

**GIGLIOTTI.** E se sono in numero pari?

**STEFANELLI.** Non insisto sulla mia posizione, faccio solo rilevare una questione di principio. Si potrebbe ad ogni modo ovviare all'inconveniente modificando la norma che stabilisce in almeno otto membri votanti la presenza minima per la validità delle deliberazioni della Commissione, stabi-

lendo che siano invece sette oppure nove, cioè un numero dispari.

**BANFI.** E quando fossero in dieci?

**STEFANELLI.** La Commissione potrebbe aggiornare i suoi lavori. Comunque, non insisto.

**PRESENTE.** Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 2.

(È approvato).

Vi è ora il seguente articolo 2-bis proposto dal rappresentante del Governo:

« Nella convenzione con la Banca nazionale del lavoro prevista dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263, saranno stabilite le modalità in base alle quali il detto Istituto dovrà curare la ricerca, il coordinamento e il controllo di tutta la documentazione bancaria e finanziaria, italiana e tedesca, occorrente ai crediti di cui all'articolo 3 della legge 5 luglio 1964, n. 607 ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

## Art. 3.

Per il riconoscimento della legittimazione soggettiva degli aventi diritto all'indennizzo di cui all'articolo 1 della legge 5 luglio 1964, n. 607, oltre alla documentazione di cui all'articolo 6 della legge stessa, dovranno essere presentati i seguenti documenti:

a) per le persone fisiche e per le imprese individuali il certificato di possesso della cittadinanza italiana alle date dell'8 maggio 1945 e del 31 luglio 1964;

b) per le persone giuridiche, la copia dell'atto costitutivo del provvedimento con cui è stata riconosciuta la personalità giuridica;

c) per le società legalmente costituite, il certificato della Cancelleria del competente tribunale, contenente gli estremi di deposito dell'atto costitutivo e, ove esista, dello



5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

76ª SEDUTA (31 marzo 1966)

Statuto, nonchè delle successive, eventuali modificazioni in base all'iscrizione nel relativo registro;

d) per le società od associazioni di fatto, idonea documentazione dalla quale risulti che, in relazione alla sede od all'oggetto principale dell'attività od all'appartenenza del capitale o patrimonio, la società o l'associazione deve considerarsi italiana;

e) nei casi di successione, gli atti relativi alla medesima nonchè, se la successione si è aperta dopo l'8 maggio 1945, i certificati di cittadinanza del dante causa alla data predetta ed a quella della sua morte e dell'erede alla data della morte del dante causa ed a quella del 31 luglio 1964.

(È approvato).

#### Art. 4.

Si considerano tempestivamente presentate le domande per ottenere l'indennizzo di cui all'articolo 1 della legge 5 luglio 1964, n. 607, che siano pervenute al Ministero del tesoro, ovvero alle Rappresentanze diplomatiche italiane, fino al giorno dell'entrata in vigore della presente legge.

Interpretando il desiderio della Commissione quale è risultato dagli interventi nella discussione, propongo di sostituire le ultime parole « fino al giorno dell'entrata in vigore della presente legge » con le parole « entro il termine di 60 giorni ».

Metto ai voti tale emendamento sostitutivo.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 4 quale risulta nel testo emendato.

(È approvato).

#### Art. 5.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

#### Discussione e rinvio del disegno di legge:

« Norme circa la tenuta dei conti correnti con il Tesoro » (1274) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme circa la tenuta dei conti correnti con il Tesoro », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

BANFI, relatore. Questo disegno di legge, che è già stato approvato dall'altro ramo del Parlamento, come ha rilevato il Presidente, è destinato a trasformare in obbligo quella che è attualmente una semplice facoltà.

L'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 510, autorizza gli enti pubblici a istituire conti correnti fruttiferi presso il Tesoro dello Stato. È stato fatto rilevare, e mi pare giustamente, che non basta che ci sia l'autorizzazione, ma che questa deve trasformarsi in obbligo ogni volta che si tratta di fondi che lo Stato stesso eroga. Quindi, come relatore, sono in linea di massima favorevole al disegno di legge. Ci sono però alcuni aspetti che vanno esaminati. Il primo è quello che riguarda l'articolo 2, il quale recita: « Gli enti che sotto qualsiasi forma beneficiano di contributi che, con carattere di periodicità per le esigenze finanziarie dell'ente stesso, eccetera ». Ora mi chiedo: i Comuni e le Province ricevono da parte dello Stato dei contributi, sotto forma di partecipazioni all'IGE e ad altre imposte; tali contributi s'intendono compresi in questo disegno di legge o no? Io credo che sia un punto che deve essere chiarito, perchè, se in qualche modo potesse far nascere dei dubbi, sappiamo che poi la Corte dei conti penserebbe a risolverli in senso negativo. Credo quindi che il rappresentante del Governo dovrebbe dare assicurazioni in modo che resti così pre-

cisato a verbale che, comunque, non possano esserci dubbi interpretativi.

Un'altra questione è quella riguardante l'articolo 4, per cui si stabilisce che: « Gli enti e le amministrazioni previsti dagli articoli 1 e 2 della presente legge possono trasferire le somme tenute in conto corrente con il Tesoro in conti correnti presso aziende e istituti di credito — aventi un patrimonio fra capitale e riserve non inferiore a quello che sarà determinato dal Comitato interministeriale del credito e del risparmio — entro i limiti massimi di giacenza che saranno determinati dal Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia ».

Il relatore è favorevole al mantenimento di questo articolo, perchè riguarda una ripartizione dei vari impegni bancari, che non possiamo sottrarre al Comitato interministeriale del credito e risparmio. Nella distribuzione che viene fatta nella disciplina generale, mi pare non si possa vietare in modo tassativo che tutte queste somme vengano depositate anche presso istituti e aziende di credito, fino a quando le aziende di credito saranno autorizzate. Si potrebbe sollecitare che siano depositate somme in banche di interesse nazionale, quindi con l'esclusione di tutte le altre, e venga fissato un determinato limite.

Il relatore pertanto è dell'opinione che questa interpretazione debba essere approvata, e non ha altre osservazioni da fare.

G I G L I O T T I . Vorrei un chiarimento: il relatore ha parlato dell'articolo 2 e della situazione degli enti locali per le partecipazioni ai tributi dello Stato. Io vorrei richiamare l'attenzione del relatore oltre che sulle partecipazioni ai tributi statali, anche su altri contributi statali agli enti locali. Quindi vorrei estendere l'osservazione del relatore.

B A N F I , *relatore*. Preciso subito però che i contributi debbono avere carattere di periodicità e, in genere, i soli contributi con carattere di periodicità sono le partecipazioni alle imposte.

G I G L I O T T I . Il Comune di Roma, in virtù di una legge speciale, ha un contri-

buto permanente, di cinque miliardi l'anno. Ora, qual'è la sorte di questo contributo? Vorrei che, nell'esaminare il problema sollevato dal relatore, si tenesse presente anche questa forma di contributi.

B A N F I , *relatore*. Ci sono alcuni enti di dubbia classificazione; per esempio la Cassa per il Mezzogiorno rientra fra le amministrazioni dell'articolo 1, oppure fra gli enti dell'articolo 2? L'articolo 1 parla infatti di « amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo e le gestioni speciali dello Stato »: mi pare che la Cassa per il Mezzogiorno non possa considerarsi tra queste. L'articolo 2 recita: « Gli enti che sotto qualsiasi forma beneficiano di contributi che, con carattere di periodicità per le esigenze finanziarie dell'ente stesso, vengono assunti a proprio carico dal bilancio dello Stato o da quelli delle Amministrazioni autonome dello Stato ». Quindi la Cassa per il Mezzogiorno dovrebbe far parte degli enti contemplati nell'articolo 2. Però i contributi assunti non hanno carattere di periodicità; sono devoluti in base a una legge speciale, dovrebbero pertanto esser sottratti all'obbligo previsto dal disegno di legge.

B E R T O L I . Allora vorrei sapere: se la Cassa per il Mezzogiorno, per esempio, rientra tra gli enti di cui all'articolo 2, sfugge poi anche all'articolo 2 perchè i contributi non hanno carattere di periodicità. Quindi, praticamente, la Cassa per il Mezzogiorno non rientrerebbe nè nell'articolo 1 nè nell'articolo 2.

A R T O M . Debbo soltanto rilevare che questo disegno di legge ha un carattere di praticità, per cui il gruppo liberale voterà a favore. Credo che all'origine del provvedimento vi sia stato, in fondo, il processo Ippolito, dal quale è risultato come molti di questi enti prendessero denaro dallo Stato, poi lo depositassero nelle banche — che sono banche di interesse pubblico — e con gli interessi di scartellamento, che vengono dati sotto banco, creassero delle situazioni particolari con i fondi così ottenuti che possono venir utilizzati in modo certa-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

76ª SEDUTA (31 marzo 1966)

mente corretto, ma al di fuori di determinati controlli.

Per questo io credo opportuno approvare il disegno di legge. È evidente che quando un ente riceve denaro dallo Stato e non lo utilizza, è inutile che depauperi il Tesoro di queste disponibilità, almeno fino a quando non ne ha la necessità. È evidente che il Ministero del tesoro, in applicazione dell'articolo 5, determina i tassi di interesse, ed è opportuno che il Tesoro regoli con circolari la possibilità di sollecite operazioni nelle tesorerie, in modo da non turbare l'andamento dei rapporti Tesoro pubblico - privati cittadini.

**BONACINA.** Dico subito che noi socialisti — non so se il collega Banfi abbia fatto la stessa premessa — riteniamo necessario apportare a questo disegno di legge alcuni emendamenti: emendamenti che, per la delicatezza della materia, non ci siamo permessi ancora di formulare, appunto per approfondire il problema e sentire anche il pensiero del Governo sull'articolazione degli emendamenti medesimi.

Tratterò prima qualche questione di carattere marginale e poi verrò a quella che mi pare sostanziale.

All'articolo 1 si dice: « Le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo e le gestioni speciali dello Stato... ». Cominciamo col fare notare che esistono, come sapete, gestioni fuori bilancio legittime, oltre quelle illegittime. È un problema che abbiamo in esame fin dall'epoca della Commissione Sturzo e cercheremo di risolverlo. Intanto, è chiaro che, almeno per quanto riguarda le gestioni fuori bilancio legittime, bisogna prevedere l'attuazione dell'obbligo di cui all'articolo 1 per le gestioni speciali.

**DE LUCA.** Non rientrano nell'articolo 2?

**BONACINA.** No, perchè l'articolo 2 considera gli Enti che hanno personalità giuridica; le gestioni fuori bilancio rientrano nell'amministrazione dello Stato, però sfuggono al controllo.

Non condivido poi, personalmente, l'ultima parte dell'articolo 2, là dove si dice che l'obbligo di cui all'articolo precedente, per gli enti che sotto qualsiasi forma beneficino di contributi assunti a proprio carico dal bilancio dello Stato, è limitato all'ammontare dei contributi medesimi.

Sappiamo, leggendo le relazioni della Corte dei conti, che molti Enti fanno affluire presso aziende e istituti di credito le loro disponibilità, in misura assai superiore all'ammontare dei contributi, perchè o spendono con ritardo, o non spendono affatto, nè investono nelle forme tradizionali, così come la Corte dei conti ha più volte consigliato di investire, le disponibilità medesime. Il pulviscolo degli Enti previdenziali, in modo particolare, indulge a questo sistema di accantonare delle disponibilità presso istituti bancari, piuttosto che investire in titoli immobiliari, o in altre forme.

Pertanto, non considero congrua la limitazione prevista all'articolo 2, ragion per cui ci troviamo a dover richiamare una circolare, che risale a dieci anni fa, nella quale la Corte dei conti, rivolgendosi ai Magistrati delegati al controllo presso gli Enti, diceva che l'orientamento doveva essere innanzitutto quello di attingere i contributi dallo Stato quando ne fosse evidente la necessità, e di evitare quindi che si creassero dei problemi di tesoreria a carico dello Stato senza che, contemporaneamente, sorgesse l'urgenza di erogazione da parte degli Enti, con la grave conseguenza che, per esempio, lo stesso trasferimento delle disponibilità in conti correnti col Tesoro, fosse produttivo di un interesse che andava ad aggravare, senza ragione, il bilancio dello Stato.

Il caso famoso dei 150 miliardi tenuti in deposito presso 47 Banche, per lunghi anni, dalle Ferrovie dello Stato, è un episodio che fa scuola, perchè non c'era alcuna ragione che le Ferrovie dello Stato attingessero dal Tesoro quei fondi che esso aveva assunto a proprio carico per finanziare manutenzioni straordinarie e via dicendo.

Il problema si pone anche nei confronti della Cassa per il Mezzogiorno, perchè chi ha letto l'ultima relazione ha potuto constatare che la Cassa, prelevando fuori tem-

po i fondi dal Tesoro per poi trasferirli in conti correnti fruttiferi col Tesoro, ha fatto sorgere a carico del bilancio dello Stato un onere di 247 miliardi in undici anni; è questo un fatto che non sta nè in cielo nè in terra.

Ecco il motivo per cui non possiamo ammettere che l'obbligo venga limitato all'ammontare dei contributi assunti a proprio carico dallo Stato; nè possiamo ignorare una disposizione già esistente della Corte dei conti, che non ha avuto seguito, ma che ha il suo valore perchè contiene un saggio principio di amministrazione del pubblico denaro, che è bene inserire in questo disegno di legge.

Condivido, poi, il rilievo del senatore Bertoli sul principio della periodicità. Si tratta, in sostanza, dello stesso concetto assunto a base della legge n. 259 del 1958 che ha assoggettato al controllo della Corte dei conti gli Enti sovvenzionati dallo Stato; sappiamo però che proprio l'applicazione restrittiva del concetto ha creato una rete a maglie così larghe, per cui una serie di contribuzioni poste a carico dello Stato sfuggono al controllo. Ritengo pertanto che sia opportuno sopprimere il criterio della periodicità perchè, ogni qualvolta ci siano erogazioni a carico dello Stato — certo non possiamo parlare di erogazioni dell'ordine di centinaia di miliardi perchè, in questo caso, interviene il Parlamento —, in quel momento deve scattare la disposizione perchè l'obbligo venga applicato in modo generale.

Sull'articolo 4, non solleverei alcuna questione; forse l'articolazione formale deve essere riveduta, però il concetto corrisponde ad un criterio che considero coerente col nostro sistema creditizio. In definitiva, esistono momenti in cui è necessario ridistribuire la liquidità nel sistema bancario, per cui possiamo anche consentire che la massima autorità monetaria e creditizia al livello politico abbia la facoltà di determinare i limiti del trasferimento cui si fa riferimento all'articolo 4.

Il problema sostanziale che intendo sollevare, dicendo che da parte nostra c'è l'intenzione di presentare un emendamento, che per una ragione di correttezza non possiamo ancora formulare, è il seguente.

Con questo disegno di legge noi statuiamo una norma, in base alla quale gli Enti pubblici sono obbligati a depositare le loro eventuali disponibilità liquide — e ripetuto, non accettiamo la limitazione all'ammontare dei contributi posti a carico del bilancio dello Stato — in conti correnti col Tesoro. Questo precetto, però, è sprovvisto di una sua operatività che sia produttiva di effetti giuridici e, in secondo luogo, è sprovvisto di sanzioni. Ora, non possiamo indulgere ad una legislazione che enunci precetti, senza prevedere le relative sanzioni e senza indicare le fasi, i momenti in cui si può dare corso ai precetti medesimi.

Per andare alla sostanza, direi che bisogna cominciare a dare concretezza all'intervento della Corte dei conti per quanto riguarda il controllo degli Enti e anche il controllo delle amministrazioni dello Stato. Qual'è il mezzo attraverso il quale si può concretare l'idea cui ho accennato? In altri termini — e mi riferisco per adesso solo agli Enti, che sono la categoria più semplice —, quando il magistrato della Corte dei conti delegato al controllo rileva che l'Ente tiene in deposito presso un istituto bancario un eccesso di disponibilità rispetto ai bisogni correnti, come possiamo fare sì che questo rilievo del magistrato si traduca in un precetto che sia produttivo di effetti giuridici?

Bisogna che la Sezione di controllo della Corte dei conti, con determinazione propria, emetta l'invito perchè l'eccesso di disponibilità non venga tenuto in deposito presso istituti di credito, ma venga trasferito in conti correnti col Tesoro a norma di legge.

Naturalmente, la Corte dei conti non può emettere una determinazione che sia di per sé produttiva di effetti giuridici a carico dell'Ente, quindi la rivolge all'organo di vigilanza e di tutela, che è il Governo; ma la determinazione deve essere trasmessa al Parlamento, proprio perchè la Corte dei conti ha l'obbligo, a norma di Costituzione, di comunicare al Parlamento i rilievi sulla gestione degli Enti. Il Parlamento, pertanto, verrà messo a conoscenza della situazione patologica nel momento in cui essa si determina, e non a posteriori.

5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)76<sup>a</sup> SEDUTA (31 marzo 1966)

A R T O M . In teoria, non in pratica!

B O N A C I N A . Dico che, in pratica, oggi, il Parlamento viene messo al corrente con ritardo; ma quando, domani, daremo mandato alla Corte dei conti di emettere la determinazione nel momento in cui il magistrato riscontra che un Ente non si è adeguato all'obbligo previsto dalla legge, avremo dei tempi molto ridotti.

Conoscete, infatti, la comunicazione che la Corte dei conti ha fatto al Parlamento per quanto riguarda l'assetto da dare alla Cogne. Il Parlamento, quindi, è già investito del problema, di cui è investito anche il Governo come organo vigilante sulla Cogne.

La determinazione della Corte dei conti, ripeto, viene trasmessa al Parlamento; ma ecco, che in questo caso, la legge deve attribuire alla Corte dei conti il potere-dovere di emettere la determinazione e trasmetterla al Parlamento, e deve anche ascrivere al Governo l'obbligo di comunicare al Parlamento i provvedimenti adottati in conseguenza della determinazione della Corte medesima.

Questa è la proposta che mi permetto di avanzare e in rapporto alla quale — salvo poi a definirla nei suoi particolari giuridici — ho motivo di ritenere che ci sia un assenso di massima da parte degli organi tecnicamente responsabili; essa assolve, a mio avviso, due funzioni.

Una prima funzione è quella di rendere produttivo di effetti, nella sostanza, il provvedimento per quanto riguarda gli Enti e anche l'Amministrazione ordinaria dello Stato; una seconda è quella di creare, sancendo un obbligo di questo genere che si esaurisce nel rapporto tra la Corte dei conti, Governo e Parlamento, una situazione per cui il Parlamento, investito della questione nei termini in cui la Corte dei conti può farlo, venga chiamato a rispondere sui rilievi che la Corte medesima fa, perchè se rimettiamo alla volontà, alla spontaneità dei rapporti gli effetti delle relazioni della Corte dei conti sul controllo degli Enti non otteniamo alcun risultato.

Su questa idea, onorevole Sottosegretario, vorrei che il Governo riflettesse, per concertare eventualmente, in sede di Commissione, l'emendamento che riteniamo assolutamente necessario, in modo che al principio da me enunciato si possa dare applicazione nei termini migliori e più congrui al nostro sistema giuridico, ma soprattutto alle finalità operative che ci stanno a cuore.

Un ultimo rilievo, di carattere marginale, che vorrei fare riguarda l'articolo 3, nel quale si dice: « L'obbligo stabilito dagli articoli 1 e 2 della presente legge, non sussiste per le somme . . . riguardanti conferimenti diversi ».

Si tratta di una delle solite indicazioni generiche che, magari, consentono poi, attraverso questa valvola, di fare passare tutto quello che dovrebbe essere trattenuto. Siccome non voglio tentare io stesso una individuazione dei conferimenti diversi, qui i casi sono due: o ci decidiamo a sopprimere questa vaga indicazione oppure cerchiamo di chiarirne il significato, per vedere se e in quale misura possiamo consentire che una scappatoia di questo genere rimanga nei confronti dell'articolo 3, che è un'ulteriore limitazione all'obbligo che cerchiamo di istituire.

A R T O M . Potrebbe specificare gli altri emendamenti che ha suggerito?

B O N A C I N A . Per quanto concerne l'articolo 1, siccome non c'è una definizione giuridica delle gestioni fuori bilancio, se non in un disegno di legge presentato nella seconda legislatura, che poi non ha avuto seguito, il quale individuava le gestioni fuori bilancio e ne proponeva la eliminazione, io ho enunciato il problema, lasciando ancora in sospeso il modo di individuazione delle gestioni cui mi riferisco.

Ho suggerito poi di sopprimere l'ultima parte dell'articolo 3 e ho detto di non condividere l'ultima parte dell'articolo 2, nonchè il concetto della periodicità.

T R A B U C C H I . Do atto che la richiesta del senatore Bonacina è logica e

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

76ª SEDUTA (31 marzo 1966)

quindi penso che possiamo essere d'accordo di rinviare la discussione in modo che il Governo riesamini sostanzialmente il provvedimento. Vorrei, tuttavia, fare alcune osservazioni.

C'è un primo argomento che, secondo me, è fondamentale: il disegno di legge in esame, come molti altri, sta creando un organo costituzionale legislativo che è il Ministero del tesoro. Noi siamo anche disposti, specialmente tenendo conto del fatto che appoggiamo il Governo, a considerare questo fatto con benevolenza, ma altro è dire che si tratta di un atto opportuno altro è dire che è legittimo. Noi andiamo a stabilire che il Ministero del tesoro fissi i tassi di interessi; in verità, abbiamo visto già altre volte che si tratta di una operazione non eccezionale, perchè, per esempio, il Ministero del tesoro stipula i contratti con il Consorzio di credito per le opere pubbliche e fissa i tassi d'interesse. Senonchè, nel caso in esame, stabiliamo un criterio straordinarissimo in quanto prima diciamo che è obbligatorio seguire questa norma e subito dopo aggiungiamo la limitazione salvo che il Ministero del tesoro, sentita la Banca d'Italia, dica di no. È evidente che se, da una parte, stabiliamo un obbligo con un voto del Parlamento, dall'altro, non possiamo aggiungere che il Ministro del tesoro è libero o non di far applicare la volontà del Parlamento. Insomma, qui c'è qualche cosa che non va; ciò che non funziona è, sostanzialmente, il regolamento di contabilità generale, che non si regge, per cui continuiamo a cercare di adattarlo alle esigenze nuove come sono quelle che derivano soprattutto dall'esistenza di enti e di amministrazioni che operano al di fuori della struttura normale del bilancio. Ecco; questo è il problema che noi dobbiamo affrontare. Dopo di che, le osservazioni fatte anche dal senatore Bonacina potranno risultare da una parte utili da un'altra meno utili.

Vi è poi un'altra considerazione: è esatto, in teoria, che tutti questi enti ed amministrazioni dovrebbero tenere i loro mezzi a disposizione della Tesoreria, versarli alla Tesoreria; però stiamo attenti a non immaginarci la Tesoreria addirittura come una

banca, nella quale si abbia il flusso e il riflusso dei depositi e dei prelevamenti, perchè oggi — cosa del resto anche qui in parte ammessa — il sistema dei depositi presso gli Istituti di credito è una prassi, se vogliamo, non del tutto bella — perchè si tratta di un modo di amministrare un po' autonomo, che tende a beneficiare di interessi e di non pagarli agli altri — ma è altresì una prassi che presenta il vantaggio di raccogliere il flusso dei risparmi e di far fronte alle esigenze di una propria tesoreria. Stiamo dunque attenti a non fare del Tesoro una banca la quale avrebbe, ovviamente, la necessità di una visione diversa da quella attuale, che potrebbe anche essere giusta, ma che dovrebbe, comunque, essere studiata. D'altro canto, dobbiamo sempre tener presente che i nostri ordini non sono dati a dei militari o a degli studenti, ai quali si può attribuire un voto e che quel voto debbono tenersi. Noi diamo ordini a degli uomini che hanno la mentalità italiana, ossia che cercheranno invariabilmente di eluderli. Coticchè avremo depositi che, invece di essere convogliati al Banco di Napoli o a quello di Sicilia o alla Cassa di Risparmio, si trasformeranno in investimenti immobiliari, in operazioni più o meno chiare, per conservare la possibilità di un utile o di un gettito che attraverso i depositi in tesoreria non si avrebbe, oppure per avere la possibilità di una certa manovra che attraverso i depositi di tesoreria verrebbe subito messa in luce, oppure, ancor più onestamente, per non dovere, quando ci sia da prelevare due o tre miliardi, compiere acrobazie presso la Banca d'Italia, avvertendo 25 giorni prima, munendo l'impiegato di procura e seguendo tutta una complessa procedura. In sostanza, sappiamo benissimo che quando diamo degli ordini, essi si rivolgono a gente dalla mente fervidissima, perchè latina e soprattutto italiana, che troverà immediatamente il modo di sottrarvisi. E allora chiedo se sia opportuno varare una legge come quella in esame, nelle cui norme vi è e vi deve essere tanta elasticità, perchè se in certi Istituti di credito dove sono depositati 50-60 miliardi, a seguito delle nuo-

ve disposizioni andiamo bruscamente a chiedere il prelievo di 60 miliardi creiamo un subbuglio e costringiamo, magari, tali istituti a rivolgersi alla Banca d'Italia per farsi dare il denaro, finendo per incidere sulla Tesoreria. Perciò il Governo approfitti del rinvio della discussione per esaminare a fondo il problema. Io direi che una certa elasticità debba essere lasciata e che occorra esaminare la possibilità di accogliere qualche emendamento. Però mettiamoci bene in mente che occorre evitare di creare una gabbia per metterci uccellini che dicano « sì-sì-sì » e facciano tutto quello che noi vogliamo. Teniamo piuttosto presente che siamo di fronte ad un mondo diverso e cerchiamo di non operare in modo dannoso all'amministrazione, senza alcuna utilità concreta; piuttosto, vediamo di mettere una buona volta d'accordo la contabilità dello Stato con la celebrità dell'azione dei vari enti.

Per finire, ricordiamoci che nel denaro in amministrazione diretta presso il Tesoro dello Stato, ci sono già ora, tra conti correnti infruttiferi e contabilità speciali, quasi mille miliardi e che tra essi vi sono dei fondi che, qualche volta, rappresentano l'ultima ancora di salvezza quando non c'è modo di fronteggiare un problema di copertura.

Ora, questo fondo di tesoreria, già l'abbiamo caricato enormemente; evitiamo di caricarlo ulteriormente e di fare in modo che esso possa avere delle oscillazioni tali, per cui saremmo poi costretti a presentare un altro disegno di legge.

Teniamo conto del fatto che gli Istituti di credito sono istituti attraverso i quali i grandi dirigenti del credito governano direttamente o indirettamente la politica economica; teniamo conto del fatto che abbiamo creato una serie infinita di Enti per dare loro una certa libertà di azione: è inutile conculcare in misura eccessiva la loro autonomia, perchè allora meglio sarebbe sopprimerli.

Cerchiamo di inquadrare questo disegno di legge in un piano generale di riforma delle norme di contabilità, dopo di che vediamo se esso, che, evidentemente, non ha una logica in sè stesso, non sia invece un mezzo per cercare, un po' alla volta, di richiamare

questi vari Enti ad una certa disciplina, senza che ciò rappresenti, improvvisamente, il tentativo di mettere gli Enti medesimi, che sono stati creati per volare, nella gabbia dei canarini. In questo caso, infatti, sarebbe preferibile cambiare la struttura dello Stato.

E questo dico anche riguardo al ventilato intervento della Corte dei conti. È giusto che la Corte dei conti emetta le sue determinazioni e ce le comunichi; però, ad un certo momento, cerchiamo di non togliere al Governo la responsabilità politica di ciò che intende fare. Sollecitiamolo, piuttosto, a mettere al corrente il Parlamento di quanto costano e di quello che rendono questi Enti, ma in maniera aperta, sincera, non con dei dati di contabilità formale. Noi stessi, purtroppo, ci accontentiamo spesso di definire delle questioni marginali e non consideriamo, per esempio, che la Cogne continua ad essere passiva perchè c'è una sproporzione tra il personale e quello che la stessa azienda produce e, forse, anche perchè il materiale, immesso nel mercato e venduto, non è tale da compensare le spese sostenute per produrlo. È vero, che possono esserci anche delle ragioni politiche alla base di tutto questo; ed allora, come dicevo, lasciamo al Governo la responsabilità politica della condotta degli Enti e sollecitiamolo a riferirci come viene impiegato il pubblico denaro, se le aziende industriali danno un reddito o meno e, ad esempio, perchè mai la Cassa per il Mezzogiorno deve tenere 247 miliardi in conti correnti col Tesoro: dobbiamo imputare il fatto al grado di lentezza che hanno raggiunto questi Enti, che contrasta macroscopicamente con le finalità per cui li abbiamo istituiti?

Ecco perchè io vorrei invitare l'onorevole Sottosegretario e, per esso, il signor Ministro a rivedere il problema dal punto di vista generale, pur dichiarandomi anche disposto a votare il disegno di legge così come ci viene presentato.

**P R E S I D E N T E .** Prima di dare la parola al rappresentante del Governo, vorrei richiamare l'attenzione della Com-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

76ª SEDUTA (31 marzo 1966)

missione, su un punto che merita di essere considerato.

Il presente disegno di legge fa riferimento alla legge 10 agosto 1945, n. 510, la quale all'articolo 1 dice espressamente: « È autorizzata presso il Tesoro dello Stato la istituzione di conti correnti infruttiferi e fruttiferi, liberi o vincolati, intestati a istituti o Enti pubblici, nonché ad Aziende o Istituti di credito operanti sotto la vigilanza del Ministero del tesoro in base al decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944 ».

Ora, l'articolo 1 del presente disegno di legge, che richiama la legge citata, recita invece: « Le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo e le gestioni speciali ... ». Non vorrei, pertanto, che la differente formulazione desse luogo ad una diversità di interpretazione!

**BONACINA.** L'articolo 1 di questo disegno di legge ha carattere estensivo.

**PRESIDENTE.** Che cosa si intende per gestioni speciali?

**TRABUCCHI.** Ne abbiamo una infinità! Esiste, per esempio, « Il fondo beni ex tedeschi », « Il fondo per il grano », « Il fondo speciale per la concessione di contributi per la lotta contro la cocciniglia » e via dicendo.

**PRESIDENTE.** Vorrei solo pregare il rappresentante del Governo di chiarire se questo disegno di legge è interamente sostitutivo della legge precedente, o semplicemente integrativo.

**BONACINA.** Io credo che sia estensivo!

**BANFI, relatore.** Io ritengo invece che sia integrativo.

**PRESIDENTE.** Bisogna vedere, allora, se non ci sia effettivamente un contrasto tra le due formulazioni, perchè c'è la possibilità di una diversa interpretazione circa il titolo e le gestioni soggette a questo controllo.

**ARTOM.** Io sono pienamente d'accordo con il senatore Bonacina sull'opportunità degli emendamenti formali ai vari articoli. Invece, la mia attenzione è stata particolarmente attratta dal problema del controllo della Corte dei conti. Credo che questa sia una idea di grandissima importanza, ma che non dovrebbe essere trattata soltanto in funzione di questo particolare problema, ma in sede generale e dovrebbe formare oggetto di una legge a sè stante collegata all'istituzione della Commissione interparlamentare che noi abbiamo proposta per il controllo degli enti. È tutto un sistema di controllo degli enti che va trattato, e va trattato a parte.

**AGRIMI, Sottosegretario di Stato per il tesoro.** Ringrazio l'onorevole relatore e gli onorevoli colleghi che sono intervenuti nella discussione, e affermo che ovviamente il Governo si dispone ad esaminare, come d'accordo, gli emendamenti preannunciati. Quindi, se la Commissione ritiene opportuno rinviare la discussione onde poter formulare in modo più preciso gli emendamenti, il Governo non ha motivo di opporsi. Desidero però subito dire, per collocare più esattamente la discussione di questo disegno di legge, che indubbiamente ha un certo rilievo, ma anche dei limiti ben precisi, che esso parte da questa esigenza: di cercare di concentrare presso il Tesoro le disponibilità liquide degli enti statali, cioè delle Amministrazioni dello Stato in primo luogo, e poi anche di alcuni enti specificati all'articolo 2.

Quindi — il disegno di legge risponde alla necessità — rilevata anche dal senatore Artom — di evitare che con queste disponibilità liquide lasciate in libertà si possano determinare gli inconvenienti che sono già stati riscontrati in alcuni casi piuttosto clamorosi, ponendo nel tempo stesso anche dei limiti che corrispondono a una concezione inerente al fatto che, una volta che si decide di costituire degli enti, questi enti non debbono osservare tutti i limiti finanziari dello Stato. C'è la possibilità di una condotta più libera, perchè nel momento in cui questi enti fossero rigidamente



5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

76ª SEDUTA (31 marzo 1966)

collegati al funzionamento delle tesorerie, forse potrebbe esser valida l'affermazione del senatore Trabucchi. L'esigenza è che il denaro dato dallo Stato ad enti con ordinamento autonomo, venga in qualche modo controllato. Non altrettanto, almeno nei limiti di questo disegno di legge, si ritiene di poter fare per il denaro che non proviene dallo Stato, ma dall'attività di questi enti.

Ora non è che non si possa, in una visione diversa, dire che anche quel denaro deve convergere presso la tesoreria. Ma non è questo lo scopo di questo disegno di legge, che, anzi, si autolimita in questo senso: esso si propone, entro i limiti dei contributi, di stabilire l'obbligo che i fondi vengano depositati in conti correnti presso il Tesoro dello Stato.

Su questo punto ci sono da considerare alcune osservazioni fatte in ordine all'abolizione dell'articolo 2.

Innanzitutto (io non faccio che leggere degli appunti che mi sono pervenuti dal Gabinetto del Ministro e che non mi hanno lasciato perfettamente tranquillo) ci sono le aziende autonome, come la Cassa depositi e prestiti e gli Istituti di previdenza; poi ci sono le gestioni speciali, come l'ARAR (residui di guerra), la GRA, l'UNRRA, l'Ente aiuti internazionali, e possiamo forse aggiungere anche l'INA-Casa, oggi GESCAL, il Fondo di incremento edilizio, il Fondo di addestramento lavoratori, la Cassa per la piccola proprietà contadina. Secondo questa visione potrebbero essere considerate gestioni dello Stato anche quelle che ho testè nominato. Questo per rispondere all'interrogativo dell'onorevole Presidente, il quale desiderava qualche esempio; anche se, ripeto, questi enti non possono essere indicati come tassativamente definibili in quanto la materia è veramente controversa.

Circa il raffronto che il Presidente ha fatto tra l'articolo 1 della precedente legge e l'articolo 1 del disegno di legge in esame, osservo che nella precedente legge era consentita la facoltà di istituire presso il Tesoro conti correnti intestati a Istituti o enti pubblici. In questo disegno di legge, nell'articolo 1, è introdotta la formula dell'obbligo. Così pure sono tenuti a tale obbligo

gli enti di cui all'articolo 2, e che lo stesso articolo 2 cerca di definire. Ora io ritengo di poter dichiarare senz'altro che nell'articolo 2 non rientrano gli enti autonomi territoriali (Comuni e Provincie) perchè la quota di partecipazione a tributi statali che riscuotono non deriva da contributi dello Stato; sono fonti di pubblica utilità che affluiscono istituzionalmente a quegli istituti. Il problema sorge per la città di Roma che ha un contributo dello Stato; e ciò andrebbe quindi ben precisato in un articolo.

In ordine alle osservazioni del senatore Bonacina, mi permetterei di dire che effettivamente, una volta che fosse approvato il testo di questo disegno di legge, sarebbe risolto il problema da lui qui sollevato, cioè che la Corte dei conti è intervenuta per lamentare spesso che le disponibilità liquide di taluni enti sono lasciate in libertà e non sono vincolate in conti correnti del Tesoro dello Stato. Una volta che questo disegno di legge fosse approvato, la Corte dei conti non avrebbe più motivo di muovere lagnanze, perchè gli enti dovranno depositare tutte le disponibilità liquide in conti correnti del Tesoro: se non lo faranno, violeranno la legge.

**B O N A C I N A .** Quasi tutte le leggi istitutive di enti comportano obblighi a loro carico. Una disposizione che ricorre in tutte le leggi istitutive è quella per cui l'ente, con atto del Consiglio di amministrazione, provvederà a darsi uno statuto, a regolare la propria amministrazione, la contabilità, i propri organici, eccetera; ma è rarissimo il caso — benchè sussista tale obbligo esplicito al quale non ci si può sottrarre — che gli enti, anche a distanza di 20 o 30 anni vi abbiano adempiuto, e la Corte dei conti l'ha rilevato.

**A G R I M I ,** *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Mi permetto di far rilevare che quando siamo in questo ambito, si tratta di un'autonomia più o meno bene interpretata dall'ente, che la Corte dei conti rileva.

**B O N A C I N A .** Non è vero, tanto che la Corte dei conti ha qualificato illegittimi

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

76ª SEDUTA (31 marzo 1966)

atti compiuti da taluni enti in conseguenza dell'inadempimento delle disposizioni di legge. Allora, dinanzi alla declaratoria di illegittimità, che è la più grave che possa essere emessa dall'organo di controllo, abbiamo la ripetizione, nel corso degli anni dei medesimi procedimenti. Il che vuol dire che, quando un atto viene dichiarato illegittimo, occorre reperire uno strumento per combattere il fenomeno, ossia istituire un precetto con una sanzione ben precisa. Non posso infatti essere oggi improvvisamente così ottimista da ritenere che, istituito l'obbligo, gli enti vi si adegueranno, se non ci sarà qualcuno che possa contestare all'ente di non averlo fatto.

**A G R I M I**, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il fatto che gli enti si adeguino o no alle disposizioni istitutive, nel senso di darsi uno statuto, una pianta organica eccetera, rientra nei criteri di amministrazione che la Corte dei conti è chiamata a controllare e a stabilire se siano stati adempiuti in modo corretto o no. Per quanto riguarda l'obbligo derivante dal disegno di legge in esame, alle amministrazioni dello Stato non solleva alcun problema perchè esse debbono già vincolare il loro denaro presso il Ministero del tesoro. Gli altri enti, salvo quanto concede l'articolo 4, debbono farlo nell'ambito delle sovvenzioni ricevute. Se non lo faranno, lo Stato non darà più loro contributi; tutto qui, non vedo come possa in questi casi intervenire la Corte dei conti. Se a non adempiere all'obbligo fosse, per esempio, l'Ufficio del registro di Roma, vorrà dire che saranno adottati dei provvedimenti disciplinari nei confronti del capo ufficio; se invece a non depositare presso la Tesoreria il miliardo che riceve di contributo fosse un ente diverso da una Amministrazione dello Stato, allora lo Stato potrà rifiutargli ulteriori contributi. Non vedo, però, ripeto, quale possa essere la sanzione nell'ambito delle Amministrazioni statali, dato che si suppone che in esse vi sia un rapporto gerarchico al vertice del quale sta responsabilmente lo stesso Ministro, in questo caso proprio quello del Tesoro, che presenta la legge. Per l'en-

te pubblico ci sono modi di intervenire internamente sempre in via burocratica, che possono portare allo scioglimento del Consiglio d'amministrazione, alla punizione del responsabile, ma non vedo come possa configurarsi un intervento della Corte dei conti se non nel quadro più ampio citato dal senatore Artom. Occorre, cioè, che quando un Istituto è amministrato male vi siano degli strumenti perchè il Parlamento o il Governo controllino l'andamento dell'amministrazione e si arrivi magari a far decadere l'organo o la persona responsabile. Ma, tutto ciò va sancito con legge o con regolamento. Mi pare un problema troppo grosso per farlo rientrare in una legge come quella in esame, che ha dei limiti ben determinati, in quanto si limita a stabilire che tutti gli enti che beneficiano di contributi statali e le Amministrazioni dello Stato devono tenere le disponibilità liquide in conti correnti presso il Tesoro. La sanzione è *in re ipsa*. Nè è da ritenere che non vi sia nulla di nuovo, perchè è l'articolo 4 del provvedimento in esame che fissa con precisione la nuova disciplina.

Il problema è indubbiamente piuttosto grosso in ordine all'articolo 5, ma va rilevato che non vi è nulla di nuovo, in quanto la norma già è sancita dall'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 510. Potrà trattarsi di una disposizione opportuna o inopportuna, comunque essa riecheggia una norma già in vigore.

**P R E S I D E N T E**. Vorrei si esaminasse per un momento il problema degli interessi già sollevato dal senatore Trabucchi. Dall'ultimo conto del Tesoro, risulta che i conti correnti fruttiferi ammontano a circa 771 miliardi. Al 5 per cento sono 40 miliardi l'anno. Ossia, in 10 anni sono stati pagati circa 400 miliardi di interessi. Noi stiamo centellinando il denaro e poi si spendono quaranta miliardi l'anno per interessi su somme che lo Stato stesso ha affidato a questi Enti, che non le hanno spese e sulle quali poi lo Stato paga una percentuale! Mi pare che ci sia alcunchè di irregolare, non soltanto dal punto di vista amministrativo, ma anche morale: lo Stato che paga gli interessi su somme da lui stesso corrisposte!

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

76ª SEDUTA (31 marzo 1966)

A G R I M I, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. È un po' il rovescio della medaglia, perchè se trattiene il denaro presso di sè deve corrispondere un interesse, come tutti gli istituti.

B O N A C I N A. Ma qui si tratta degli stessi enti che lo prelevano.

P R E S I D E N T E. Quindi lo Stato prima versa il denaro e poi, per riprenderselo, deve pagare una percentuale.

B O N A C I N A. C'è una convenienza per l'ente.

P R E S I D E N T E. Per l'ente sì, non per il Tesoro.

B O N A C I N A. Io sono d'accordo con lei.

B E R T O L I. Allora dovrebbero essere conti infruttiferi.

P R E S I D E N T E. Che uno si prenda duecento miliardi e non li spenda; li restituisca e pretenda gli interessi mi sembra troppo.

B O N A C I N A. Al 31 dicembre 1965, la Cassa per il Mezzogiorno aveva 243 miliardi, avendo cominciato con 196. E la Cassa per il Mezzogiorno è quella che nel decennio ha tirato fuori interessi passivi per 57 miliardi. Proprio partendo da questa, che è una delle considerazioni iniziali, mi era sembrato di dover introdurre un meccanismo il quale interrompesse una prassi che è stata giustamente condannata. Ma ci sono anche gli altri aspetti del problema che non possiamo ignorare: non possiamo ignorare, per esempio, il fenomeno dello scartellamento. Il caso classico è quello della Federconsorzi, che teneva depositi attivi presso alcune banche e mutui passivi presso altre, facendo il gioco fra una categoria di istituti finanziari ed un'altra e creando uno scartellamento di miliardi all'anno. Si tratta di dati di fatto di cui dobbiamo tener conto per modificare la situazione alla base, onorevole Sottosegreta-

rio. La prima esigenza è quella posta dall'onorevole Presidente, ma ci vuole qualcuno che vada ad accertare le reali esigenze degli enti.

Come consigliere dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, ho assistito alle emissioni di prestiti per il primo piano di 500 miliardi e per il secondo piano di 800 miliardi. Salvo il momento in cui sono intervenute delle difficoltà di ordine finanziario, per cui le obbligazioni si sono potute emettere con ritardo, le Ferrovie attingevano le somme, le spendevano in una pleiade di istituti bancari erogandole a distanza di 2, 3 o 4 anni, per cui noi consiglieri finimmo col dire: «Basta! questo non può continuare, perchè non possiamo caricare sullo Stato interessi di questo ammontare, nè possiamo fare un giochetto da quattro soldi».

Il problema, pertanto, è di prevedere un meccanismo sanzionatorio che impedisca cose del genere e che ponga un freno, sia nella direzione indicata dal Presidente, sia in quella che ho indicato io.

M A I E R. Ho ascoltato attentamente questa discussione. Devo dire che ho qualche perplessità perchè mi risulta che molti Istituti di credito, presso i quali gli enti e le amministrazioni tengono le proprie disponibilità, svolgono anche servizio di Tesoreria a loro favore.

B E R T O L I. Lo svolgono *gratis*?

M A I E R. Certamente!

B E R T O L I. Allora hanno la loro convenienza.

M A I E R. Ho sollevato il problema perchè, chi è pratico del servizio di Tesoreria provinciale, sa che cosa significa il meccanismo di pagare e incassare!

Francamente, ho qualche preoccupazione e vorrei, quindi, che questo punto fosse chiarito dal Governo.

B O N A C I N A. Sono d'accordo con lei, senatore Maier, sul principio della fluidità

del sistema e sulla necessità di non irrigidirlo. Il criterio è giusto; siamo sempre però nell'ambito della costituzione di depositi per attività di ordine corrente. Non possiamo, per giustificare le erogazioni a titoli di spese correnti, ammettere la costituzione di depositi di gran lunga eccedenti i bisogni correnti.

Ecco l'aspetto patologico del problema che dobbiamo combattere, ferma restando l'esigenza da lei prospettata.

**A G R I M I**, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Nella relazione svolta alla Camera dei deputati, la facoltà di elasticità prevista con l'articolo 4 era giustificata anche in considerazione del servizio di Tesoreria affidato ad Istituti di credito, che bisogna contemperare con questa esigenza di

tenere le disponibilità in conti correnti col Tesoro.

**P R E S I D E N T E**. Credo che sia opportuno rinviare il seguito della discussione, pregando coloro che hanno proposto alcuni emendamenti, di volerli formulare in modo che possiamo segnalarli al Ministero del tesoro per il dovuto esame.

Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

*(Così rimane stabilito).*

*La seduta termina alle ore 12.*

---

Dott. MARTO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari